



# COMUNE DI VOLTERRA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI E BOWLING**

Approvato con delibera C.C. N. 47 DEL 31/08/2010

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi generali

### **CAPO II**

#### **SALE GIOCHI**

- Art. 4 - Sale giochi e adempimenti amministrativi
- Art. 5 - Requisiti dei locali
- Art. 6 - Sale giochi e svolgimento dell'attività
- Art. 7- Giochi in esercizi
- Art. 8 - Provvedimenti repressivi
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Disposizioni transitorie
- Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

#### **ALLEGATI**

- Allegato A** - Requisiti delle Sale Giochi
- Allegato B** - Requisiti delle sale Bowling

#### **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per la esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati, destinati in via prevalente all' intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del TULPS;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc...

2. L'esercizio di sala giochi e' subordinato a rilascio di licenza del Dirigente Servizio Attività Produttive ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

3. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
  - a) non esercitate in forma di impresa;
  - b) esercitate su area pubblica;
  - c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
  - d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

## **Art. 3 – Principi generali**

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si conformano ai seguenti principi:
  - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
  - c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli previsti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
  - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
  - b) della tutela dei minori;
  - b) del decoro artistico ed architettonico della città;
  - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - d) della quiete della collettività.
5. Negli allegati al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 4 – Sale giochi ed adempimenti amministrativi**

1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sale giochi deve essere inoltrata alla U.O. Attività Produttive del Comune. Il Dirigente del Servizio competente, rilascia la licenza, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di Igiene, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/10/03, nonché nel rispetto dei criteri sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564 del 17/12/92 come modificato con D.M. n. 534 del 05/08/94.
  2. E' dal Comune autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS, approvato con regio decreto n. 773 del 1931.
2. La domanda di apertura o trasferimento deve contenere in particolare:
    - a) *dati anagrafici del richiedente*;

- b) *dati dell'impresa;*
- c) *dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;*
- d) *dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;*
- e) *dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico - sanitaria;*
- f) *n. 2 planimetrie in scala 1:100, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente;*
- g) *l'indicazione del numero complessivo dei giochi installati;*
- h) *l'indicazione del numero dei giochi installati di cui all'art. 110, commi 6 e 7;*
- i) *l'indicazione della percentuale di superficie utile occupata dalle attrezzature di intrattenimento;*
- l) *valutazione previsionale di impatto acustico.*
- m) *planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole e dagli ospedali o luoghi di cura e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5.*
- n) *certificato di idoneità statica, sottoscritto da un professionista abilitato, per locali posti non al piano terra.*
- o) *In caso di installazione sia di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS che apparecchi di tipologie diverse, l'indicazione su planimetria della loro distinta collocazione in aree specificamente dedicate.*
- p) *Nulla osta rilasciati dall'AAMS per gli apparecchi installati (prima dell'inizio dell'attività)*
- q) *Dichiarazione sull'esistenza dei criteri di sorvegliabilità ai sensi del DM 564/1992*
- r) *Marca da bollo*

3. L'ufficio comunale competente valutata l'istanza e verificata la documentazione provvederà a notificare al soggetto richiedente comunicazione di accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione o, se del caso, un diniego motivato. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di accoglimento il soggetto interessato, pena l'archiviazione dell'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco costituita dall'elenco in duplice copia degli apparecchi con indicazione per ogni apparecchio della tipologia e del codice identificativo e dalle fotocopie di tutti i relativi nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; sarà quindi rilasciata dal competente ufficio comunale l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sala giochi con allegata copia della documentazione di cui sopra.

4. L'attività deve avere inizio perentoriamente entro novanta giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta, previo rilascio, da parte del competente ufficio, dell'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata, contestualmente all'avvio dell'attività dovrà darne comunicazione scritta al Comune.

6. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

### **Art. 5 – Requisiti dei locali**

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *accesso diretto sulla pubblica via e destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;*
- b) *distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;*

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;

d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

a) l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;

f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

### **Art. 6 – Sale giochi e svolgimento dell'attività**

1. L'accesso e la permanenza nei locali ove siano installati giochi che consentono vincite in denaro non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti.

2. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza del Sindaco in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni:

a) di regola **dalle ore 9,00 alle ore 23,00**;

b) **dalle ore 10,00 alle ore 22,00** per le sale giochi sottostanti civili abitazioni occupate;

c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza del Sindaco, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.

3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.

### **Art. 7 - Somministrazione di alimenti e bevande**

1. Nel caso in cui all'attività di sala giochi sia abbinata l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio della stessa potrà essere autorizzato nel rispetto della L.R. 28/2005 e del D.Lgs 59/2010.

2. L'attività di somministrazione può essere svolta esclusivamente nell'orario di apertura della sala giochi secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

### **Art. 8 – Revoca e sospensione della licenza**

1. L'autorizzazione all'attività di sala giochi viene revocata:

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;

c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;

- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
- e) per sospensione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni senza averne dato comunicazione al Comune.

2. La licenza è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

### **Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Gli esercizi pubblici di cui al presente articolo che in data anteriore al 27/10/2003 abbiano ottenuto l'autorizzazione di "sala giochi" ai sensi del TULPS, seguono la disciplina del Decreto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 18/01/2007

### **Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal decimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente è abrogata ogni altra norma o regolamento incompatibile con il presente.

# **REQUISITI SALE GIOCHI**

## **DISTANZE**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole, dai luoghi di culto e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a 200 metri.

## **REQUISITI STRUTTURALI**

Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq 70 se ubicato in Volterra; di 50 mq se ubicato nelle altre frazioni o località del Comune.

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 3,00 mt.

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno rispettare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

## **REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il sessanta per cento della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di almeno due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. (L.R. 28/2005)

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

## **ALLEGATO B**

# **BOWLING**

### **DISTANZE**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole, dai luoghi di culto e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a 200 metri.

### **REQUISITI STRUTTURALI**

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 3,50 mt.

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Qualora la struttura si trovi all'esterno della cinta muraria deve essere dotata di un parcheggio riservato con almeno 8 posti auto.

### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare la metà della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, escluse le piste da gioco, i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, per ciascun sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa, nella quale potranno essere installati videogiochi ed altri apparecchi di intrattenimento in misura non superiore a 8 apparecchi.

Il locale dovrà essere dotato di una sala per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero di piste da gioco.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico